

**Decreto del Ministero dell'interno del 31 gennaio 2013 .  
Modifica al decreto 16 giugno 2008 concernente l'approvazione del programma e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratica, rivolti ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto 18 maggio 2007.**

IL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, recante «Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2007;

Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 16 giugno 2008, recante «Approvazione del programma e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratica, rivolti ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2008;

Rilevata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al predetto decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 16 giugno 2008, al fine di semplificare il programma e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratica, rivolti ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche all'Allegato 1 del decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 16 giugno 2008*

1. All'Allegato I del decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 16 giugno 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La nota (1) del Modulo A - che definisce i «gestori esperti» è sostituita dalla seguente:

« (1) Ai fini del presente decreto si considerano "esperti" i gestori che siano in possesso della licenza di cui all'art.69 TULPS per l'esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante da almeno 5 anni.»;

b) Il titolo del punto B2 «Nozioni pratiche» è sostituito dal seguente:

«Nozioni pratiche, da acquisirsi con tirocinio in affiancamento ad esercente spettacoli viaggianti che abbia conseguito l'abilitazione alla certificazione del corretto montaggio delle attrazioni.».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.